Codice A1610B
D.D. 24 agosto 2021, n. 551
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. QUASSOLO E LESSOLO (TO) - Intervento: Elettrodotto aereo A132KV T.575 ''Montestrutto-San Giorgio''. Sostituzione sostegni nn. 10, 11, 12, 34, 35, 36. Autorizzazione paesaggistica.

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 551/A1610B/2021 DEL 24/08/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1610B - Territorio e paesaggio

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. QUASSOLO E LESSOLO (TO) – Intervento: Elettrodotto aereo A132KV T.575 “Montestrutto-San Giorgio”. Sostituzione sostegni nn. 10, 11, 12, 34, 35, 36. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l’istanza pervenuta da Terna Rete Italia S.p.A. volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l’articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l’esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che individua, al comma 1 dell’articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell’articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l’intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l’intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento,

regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l’acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell’articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l’eventuale riesame del parere stesso da parte della Commissione di garanzia di cui all’articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l’istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all’intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all’intervento in oggetto; (allegato 2)

tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l’intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell’art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46

comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

Allegato 1

REGIONE PIEMONTE

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it
paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

Classif. 11.100/GESPAE/944/2021A/A1600A

Rif. n. 73039/A1610B del 23/06/2021

R E L A Z I O N E

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comuni: **Quassolo e Lessolo (TO)**
Intervento: Elettrodotto aereo A132KV T.575 “Montestrutto-San Giorgio”. Sostituzione sostegni nn. 10,11,12,34,35,36
Istanza: **TERNA Rete Italia S.p.A.**

Esaminata l’istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal richiedente in data 23/06/2021, con nota prot. 50310 del 22/06/2021, per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per l’intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all’istanza,

considerato che l’intervento previsto consiste nella sostituzione, con demolizione e ricostruzione, di n. 6 sostegni (tralicci) lungo la linea 132KV “Montestrutto-San Giorgio”, tre dei quali ubicati nel comune di Quassolo (TO), nn. 10, 11, 12, e tre nel comune di Lessolo (TO), nn. 34, 35, 36. I tralicci avranno altezze differenti e incrementate (31, 32, 34 mt.) rispetto a quelli esistenti (28m.) e struttura in acciaio e saranno posizionati in sedimi adiacenti a quelli attuali. L’intervento comporta altresì la realizzazione di nuove fondazioni a sostegno dei tralicci e la traslazione dei conduttori e delle funi di guardia,

considerato altresì che le aree di intervento si collocano ad est degli abitati di Quassolo e Lessolo, nella porzione di territorio pianeggiante che costeggia l’autostrada

Corso Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011- 432.1378

A5 Torino-Aosta, e sono assoggettate a tutela paesaggistica con D.M. 4/02/1966 *"Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-Aosta"* e ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D.Lgs 42/2004 riguardante le fasce di tutela dei corsi d'acqua,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 4/02/1966 *"Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-Aosta"* avente per oggetto la tutela delle viste panoramiche che si possono apprezzare dal percorso autostradale, caratterizzato dalla presenza della serra morenica di Ivrea e dagli alti rilievi montuosi che creano un cannocchiale prospettico verso la valle e i valichi alpini, in quanto propone la sostituzione dei sostegni esistenti lungo la linea 132KV "Montestrutto-San Giorgio", appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda *A094* del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

accertato *altresì* che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D.Lgs 42/2004, per la presenza della fascia di tutela del Fiume Dora Baltea in territorio del Comune di Quassolo e per il Rio dell'Acqua Rossa per il territorio del Comune di Lessolo, in quanto la prevista sostituzione dei sei tralicci non modifica in modo sostanziale e ulteriore i caratteri dell'ambito tutelato,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. alle seguenti condizioni:

- il manufatto dovrà essere opportunamente trattato in modo da eliminare la riflettenza dell'acciaio.

Corso Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011- 432.1378

REGIONE PIEMONTE

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	*Istanza*	GRUPPO TERNA.P20210050310-22.06.2021.pdf
2	*Relazione Paesaggistica*	Allegato_9.pdf
3	*Elaborato grafico Inquadramento territoriale*	Allegato_1.pdf
4	*Elaborato grafico progetto*	Allegato_3.pdf
5	*Mappa catastale Quassolo*	Allegato_2.pdf
6	*Vincoli paesaggistici Quassolo*	Allegato_4.pdf
7	*Foto Quassolo*	Allegato_5.pdf
8	*Mappa catastale Lessolo*	Allegato_6.pdf
9	*Vincoli paesaggistici Lessolo*	Allegato_7.pdf
10	*Foto Lessolo*	Allegato_8.pdf

Il Funzionario Istruttore
Arch. Marina Bonaudo

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Corso Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011- 432.1378

TORINO,

Alla Regione Piemonte
pec: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Prot. n.

AMBITO E SETTORE:	Tutela paesaggistica / Tutela archeologica
DESCRIZIONE:	QUASSOLO E LESSOLO - (TO) Oggetto: Elettrodotto aereo A132KV T.575 "Montestrutto-San Giorgio". Sostituzione sostegni nn. 10, 11, 12, 34, 35, 36
DATA RICHIESTA:	data di arrivo richiesta 26/07/2021 – vs. prot 87472 del 26/07/2021 protocollo entrata richiesta n. 14306 del 26/07/2021
RICHIEDENTE:	Terna Rete Italia spa – Privato
PROCEDIMENTO:	PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA (art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.,)
PROVVEDIMENTO:	PARERE VINCOLANTE
DESTINATARIO:	*Alla Regione Piemonte – Pubblico*

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla Regione Piemonte per i Comuni di Quassolo e Lessolo di cui all'oggetto;

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 4/02/1966 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-Aosta" avente per oggetto la tutela delle viste panoramiche che si possono apprezzare dal percorso autostradale, caratterizzato dalla presenza della serra morenica di Ivrea e dagli alti rilievi montuosi che creano un cannocchiale prospettico verso la valle e i valichi alpini, in quanto propone la sostituzione dei sostegni esistenti lungo la linea 132KV "Montestrutto-San Giorgio", appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda A094 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte, accertato altresì che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D.Lgs 42/2004, per la presenza della fascia di tutela del Fiume Dora Baltea in territorio del Comune di Quassolo e per il Rio dell'Acqua Rossa per il territorio del Comune di Lessolo, in quanto la prevista sostituzione dei sei tralicci non modifica in modo sostanziale e ulteriore i caratteri dell'ambito tutelato,

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica;

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altri vigenti **esprime parere favorevole facendo proprio il parere della Regione Piemonte.**

Per quanto concerne la tutela archeologica, si ribadiscono le prescrizioni indicate da questa Soprintendenza nella nota prot. 14914 del 03.08.2021.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE
Luisa Papotti
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e ss. Del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

I Responsabili dell'Istruttoria
arch. Cristina Natoli / arch. Silvia Valmaggi / dott.ssa Sofia Uggè / geom Rosaria Demma
(cristina.natoli@beniculturali.it - silvia.valmaggi@beniculturali.it - sofia.ugge@beniculturali.it)